

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-4575 del 07/10/2019 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società VINICOLA SAN PROSPERO SRL per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercio vini e mosti, sito in Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 121. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-4702 del 07/10/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno sette OTTOBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società VINICOLA SAN PROSPERO SRL per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercio vini e mosti, sito in Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 121.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società VINICOLA SAN PROSPERO SRL (C.F. 01591931207 e P.IVA 1591931207) per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercio vini e mosti, sito in Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 121, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4951/2014, Num. 2455/2014 P.G. n. 125974 del 25/08/2014, con scadenza di validità in data 08/09/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento n. 43/T del 09/09/2014 (successivamente modificato dalla Città Metropolitana di Bologna³ con Determina dirigenziale IP 1455/2015, Num. 822/2015 P.G. n. 46309 del 08/04/2015, da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2576 del 28/07/2016 e con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6454 del 01/12/2017), intestato alla società medesima, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna. ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁶** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna Determina dirigenziale IP 4951/2014, Num. 2455/2014 P.G. n. 125974 del 25/08/2014, con scadenza di validità in data 08/09/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento n. 43/T del 09/09/2014 (successivamente modificato dalla Città Metropolitana di Bologna⁷ con Determina dirigenziale IP 1455/2015, Num. 822/2015 P.G. n. 46309 del 08/04/2015, da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2576 del 28/07/2016 e con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6454 del 01/12/2017) e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca dei propri provvedimenti di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁸.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁹.
 6. Obbliga la società VINICOLA SAN PROSPERO SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza¹⁰.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹¹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁷ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

¹⁰ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹¹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Amministrazione Trasparente.

9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La VINICOLA SAN PROSPERO SRL (C.F. 01591931207 e P.IVA 1591931207) con sede legale in Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 121, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 121, ha presentato, nella persona di Gilberto Mercatali, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 12/02/2019 (Prot. n. 4946) domanda di modifica NON sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 5213 del 14/02/2019 (pratica SUAP n. 28/2014), pervenuta agli atti di ARPAE in data 14/02/2019 al PG/2019/24731 e confluito nella **Pratica SINADOC 8992/2019**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- ARPAE AACM con propria nota del 18/03/2019 PG/2019/42788 a seguito dell'istruttoria a carattere amministrativo svolta sulla documentazione presentata, ha provveduto a comunicare al SUAP del Comune di Imola che la Domanda di modifica non sostanziale così come presentata dalla Società VINICOLA SAN PROSPERO, si doveva configurare come una Domanda di Modifica Sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale Vigente, in quanto prevedeva una modifica sostanziale per la matrice scarico in pubblica fognatura, già autorizzato nella autorizzazione vigente e l'inserimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e Valutazione in materia di acustica
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota Prot. n. 16495 del 29/04/2019, pervenuta agli atti di ARPAE in data 29/04/2019 al PG/2019/67014, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera Spa con propria nota del 29/05/2019 Prot.n. 53142 agli atti di ARPAE AACM in data 29/05/2019 al PG/2019/85074 ha espresso il proprio parere favorevole condizionato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 23/07/2019, PG/2019/116012, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali limitatamente alla matrice acustica, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 02/08/2019, PG/2019/121829, ha trasmesso

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali limitatamente alla matrice emissioni in atmosfera, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con nota pervenuta agli atti di ARPAE in data 04/06/2019 al PG/2019/87776, ha trasmesso nulla osta ambientale condizionato (atto n. 1168 del 04/06/2019) per lo scarico in Pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con nota pervenuta agli atti di ARPAE in data 26/07/2019 al PG/2019/117858, ha trasmesso nulla osta ambientale condizionato (atto n. 1557 del 25/07/2019) per la matrice acustica, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Imola, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹². **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 322,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.02 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 02/10/2019

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Stefano Stagni¹³

¹² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹³ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VINICOLA SAN PROSPERO SRL
Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 121

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche” provenienti dall’attività di Produzione e commercio vini e mosti.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 53142 del 29/05/2019, con Atto n. 1168 del 04/06/2019 con prescrizioni tecniche all’autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04/06/2019 al PG/2019/87776. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con IP n. 4951 n. 2455 PG.125974 del 25/08/2014 rilasciato dal Comune di imola con Atto n. 43/T del 09/09/2014;
- Copia della modifica ed integrazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE SAC di Bologna DET-AMB-2017-6454 del 01/12/2017 rilasciato dal Comune di imola con Atto n. 237 del 12/12/2017.
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP del Comune di imola in data 12/02/2019 al Prot.gen.4946

Pratica Sinadoc 8992/2019

Documento redatto in data 04/06/2019



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1168 del 04/06/2019

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DOMESTICHE E METEORICHE - VINICOLA SAN PROSPERO S.R.L. - VIA SAN PROSPERO 121.

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 4946 del 12.02.2019, presentata dal Sig. Gian Luca Martelli, in qualità di legale rappresentante della ditta VINICOLA SAN PROSPERO S.r.l. (C.F. 01591931207), per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, derivanti dall'attività di produzione e commercio vini e mosti, sita in Imola via San Prospero 121 ;

- visto che Hera Spa, con comunicazione Prot. n. 53142 del 29.05.2019 pervenuta al Prot. Gen. 21389 del 30.05.2019 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;

- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

- visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

- visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 27 del 12/04/2019;

- su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali, domestiche e meteoriche, a Imola in via San Prospero 121, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 21389 del 30.05.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 04/06/2019

IL DIRIGENTE
Bruno Marino
(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 29 maggio 2019
Prot. n. 53142

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico/MC

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.17785 del 15/02/2019
Pa&S n.12/2019

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Ditta: **VINICOLA SAN PROSPERO SRL - zona intervento: IMOLA (BO) Via San Prospero nc. 121.**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **VINICOLA SAN PROSPERO SRL – nella figura di Martelli Gian Luca in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a IMOLA (BO) Via San Prospero nc.121 P.Iva:01591931207**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA(BO) Via San Prospero nc. 121.**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Produzione e commercio vini e mosti**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione vini e mosti, acque di raffreddamento - spurgo torri evaporative**
 - **Acque reflue domestiche e acque meteoriche**
- Ricettore dello scarico: **Depuratore di Imola – Santerno, Via Lughese (Tramite Condotta privata dedicata direttamente convogliata)**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico
 - **Trattamento acque di processo: vasca di accumulo-equalizzazione, sistema di trattamento con filtri a carboni attivi**
 - **Trattamento reflui civili: vasche biologiche**

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA prevede:

- La modifica di alcuni dei parametri in deroga relativamente alla concentrazione e ai volumi scaricati in seguito ad aumento di carico lavorativo aziendale e relativa riorganizzazione dei sistemi di raccolta e convogliamento dei reflui;
- Installazione di un ulteriore gruppo frigorifero con relativa torre evaporativa;
- Installazione nuovo gruppo di trigenerazione.

Visti i pareri allo Scarico di HERA Spa PG.n.74829 del 21/06/2016 e PG.n.110527 del 16/11/2017 rilasciati a nome della ditta medesima, relativi all'insediamento produttivo di cui sopra;

Spett.li
COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei -
Suap
P.zza Gramsci n. 21
40026 IMOLA (BO)
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e pc.
ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni
metropolitana
Via S. Felice n. 25
40122 Bologna
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Mercatali Gilberto – iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna – n.874, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.01 - gennaio 2019– planimetria schema fognario;
- Relazione tecnica;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.40243 del 18/04/2019 comprensive di:

- Elaborato grafico Tav.01 - marzo 2019– planimetria schema fognario;
- Relazione tecnica;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) l’Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

2) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all’impianto autorizzato;

3) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l’accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

4) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

5) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati, (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

6) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell’attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell’atto autorizzativo;

7) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d’ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

8) punti di scarico in fognatura contraddistinti in planimetria:

- S1 scarico linea acque di processo
- S2 scarico linea reflui civili e acque meteoriche
- S3-S4 scarico linea acque meteoriche;

9) E' ammesso lo scarico in fognatura dello scarico produttivo, immissione in sigla "S1", con le seguenti deroghe quali-quantitative:

| Parametro | Unità di misura | Valore |
|----------------------------|-----------------|-----------|
| Portata massima oraria | mc/h | 20 |
| Volume giornaliero massimo | mc/giorno | 260 |
| Volume massimo annuo | mc/anno | 40.000 |
| BOD5 (come O2) | mg/l | 2.000 |
| COD (come O2) | mg/l | 4.000 |
| Solidi Sospesi Totali | mg/l | 300 |
| pH | | 4,5 – 9,5 |

10) lo scarico delle acque industriali eccetto i parametri sopra derogati deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento acque di processo
(dotato di campionatore automatico - in caso di disservizio si effettueranno campionamenti istantanei);

11) Le restanti immissioni relativamente ai punti S2,S3,S4 dovranno essere esclusivamente di tipo domestico e meteoriche non contaminate; sarà pertanto cura della Ditta predisporre tutti quegli accorgimenti operativi/gestionali atti ad evitare qualsiasi sversamento, anche accidentale, di prodotti vinosi sui piazzali o comunque di reflui industriali in tali immissioni;

12) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

13) Relativamente al misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo:

- lo strumento dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e la ditta è tenuta, con frequenza minima mensile, alla verifica del corretto funzionamento e ad annotare le letture;
- ogni eventuale disservizio/malfunzionamento dello strumento dovrà essere tempestivamente segnalato ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile; dovrà altresì essere comunicata la data di riattivazione e la nuova lettura di avviamento (nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili);
- lo strumento dovrà essere tarato, tramite ditta specializzata, con cadenza almeno biennale ed il relativo certificato di taratura andrà trasmesso ad Hera Spa– Fognatura e Depurazione Emilia.
(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

PROTEZIONE DI INQUADRA
PLANIMETRIA RETE FOGNARIA DEL COMPLESSO
 IMMOBILIARE AD USO INDUSTRIALE SITA A IMOLA IN
 VIA SAN PROSPERO N°121

LA PROPRIETA'
 VINICOLA SAN PROSPERO SRL
 Via San Prospero n° 121 - 40028 Imola (BO)
 C.F. 01961931207

Tavola unica
 TAV 01 - Planimetria schema fognario

TAVOLA 01

Planimetria schema fognario

DATA:
 marzo 2019

SCALE:
 1:200


- RETE ACQUE METEORICHE
- LINEA ACQUE DI TIPO CIVILE (SERVIZI IGIENICI)
- LINEA ACQUE DI PROCESSO E DI RAFFREDDAMENTO
- C CADITOIA
- POZZETTO DI ISPEZIONE E RACCORDO
- GRIGLIA



SCARICO 4 S4

SCARICO 3 S3

VIA CHIESA DI SAN PROSPERO



P.G. IN USCITA
 N. del
ALLEGATO ALLA PRATICA
 N. 14785 del 15/02/2019
SERVIZIO FOGNATURE
E DEPURAZIONE
FAVOREVOLE



Autorizzazione Unica Ambientale

VINICOLA SAN PROSPERO Srl - Comune di Imola - via San Prospero n° 121

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercio di vini e mosti svolta dalla società VINICOLA SAN PROSPERO Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, via San Prospero n° 121, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società VINICOLA SAN PROSPERO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate e diffuse:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CALDAIA PRODUZIONE VAPORE MINGAZZINI – POT. TERMICA NOMINALE 2093 KW

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 3400 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 13 m |
| Durata massima | 24 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|--|-----------------------------|
| Materiale particellare | 5 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | (**) 200 mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | (*) 35 mg/Nm ³ |

. I valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento: 3%

(*) valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è metano

(**) Valore limite da rispettare entro il 01/01/2030 ai sensi dell'art 273bis, comma 5 del DLgs 152/06.

Il punto di emissione E1 è proveniente da impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017, in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06. Poichè la potenzialità termica nominale dell'impianto termico supera il valore di 1 MW, restano fermi gli obblighi introdotti dal DLgs. 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto fino al 31.12.2029 non dovrà essere superato il valore previsto dal DLgs n°152/06, Allegato 1, Parte III, Punto 1.3 per i medi impianti di combustione esistenti:

| | |
|--|------------------------|
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 350 mg/Nm ³ |
|--|------------------------|

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA PRODUZIONE VAPORE ATHENA – POT. TERMICA NOMINALE 842 KW

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 1100 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 8 m |
| Durata massima | 8 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|--|---------------------------|
| Materiale particolare | (*) 5 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 350 mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | (*) 35 mg/Nm ³ |

. I valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento: 3%

(*) valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è metano

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento. In occasione delle prime analisi periodiche effettuate per il punto di emissione E1, dovranno essere effettuate le verifiche analitiche una tantum dei valori massimi di concentrazione ammessa anche per il punto di emissione E2.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CALDAIA BAXI RISCALDAMENTO – POT. TERMICA NOMINALE 30 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: COGENERAZIONE A METANO – POT. TERMICA NOMINALE 260 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera gg).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di

misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Ai sensi dell'art 272 bis del Dlgs 152/06, al fine di contenere il potenziale impatto odorigeno dell'attività produttiva svolta, il gestore di impianto dovrà individuare le potenziali sorgenti/lavorazioni critiche; su queste dovrà effettuare un monitoraggio delle emissioni odorigene della durata di due anni, con campagne di monitoraggio aventi cadenza annuale, utilizzando il metodo dell'olfattometria dinamica (norma EN-UNI 13725). La prima campagna annuale dovrà essere avviata entro 3 mesi dal rilascio del presente atto o comunque durante il funzionamento dell'impianto a pieno regime, se stagionale. Le date previste per l'effettuazione di tale monitoraggio dovranno essere comunicate ad ARPAE con un anticipo di 15 giorni. Successivamente, terminati i 2 anni di monitoraggio, il gestore di impianto dovrà inviare ad ARPAE ed al comune i risultati analitici delle campagne effettuate.
4. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del

DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società VINICOLA SAN PROSPERO Srl dovrà osservare, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione E1. In occasione delle prime analisi periodiche effettuate per il punto di emissione E1, dovranno essere effettuate le verifiche analitiche una tantum dei valori massimi di concentrazione ammessa anche per il punto di emissione E2.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta VINICOLA SAN PROSPERO Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE .

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VINICOLA SAN PROSPERO SRL
Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 121

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla società **VINICOLA SAN PROSPERO SRL** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 .

Visto che il Comune di Imola con proprio Atto n. 1557 del 25/07/2019 agli atti di di ARPAE AACM in data 26/07/2019 al PG/2019/117858, ha rilasciato il proprio parere con prescrizioni, visto il parere di ARPAE ST PG/2019/116012 del 23/07/2019,

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 25/03/2019 da un tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società **VINICOLA SAN PROSPERO SRL** relativamente all'impianto in oggetto.

Prescrizioni

1. La Società è obbligata al rispetto di quanto contenuto nel parere del Comune di Imola che fa parte integrante e sostanziale del presente Allegato C
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 8992/2019

Documento redatto in data 04/06/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1557 del 25/07/2019

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - VINICOLA SAN PROSPERO S.R.L. - VIA SAN PROSPERO 121

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 4946 del 12.02.2019, presentata dal Sig. Gian Luca Martelli, in qualità di legale rappresentante della ditta VINICOLA SAN PROSPERO S.r.l. (C.F. 01591931207) e la documentazione integrativa pervenuta al Prot. Gen. 15609 del 18.04.2019, per l'insediamento sito in Imola in via San Prospero 121 in cui viene svolta attività di produzione e commercio vini e mosti ;
- Vista in particolare la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale allegata all'integrazione pervenuta al Prot. Gen. n. 15609 del 18.04.2019;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 116012/2019 del 23.07.2019, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Metropolitano Sede di Imola e prevenuto al Prot. Gen. n. 29077 del 24.07.2019;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 27 del 12/04/2019;
- Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti ;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di AUA citata in premessa e presentata dalla ditta VINICOLA SAN PROSPERO S.r.l. per l'attività sita ad Imola in via San Prospero n. 121, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna Distretto Metropolitano Sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 29077 del 24.07.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Lì, 25/07/2019

IL DIRIGENTE
Bruno Marino
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 21958/2019
8992/2019

Spett.
Comune di Imola
Area Gestione e Sviluppo del Territorio
SUAP

e p.c. Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana

Unità Autorizzazioni Ambientali
c.a. Luca Piana

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta VINICOLA SAN PROSPERO srl, via San Prospero n.121 – Comune di Imola (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP n.28/2014).

In merito alla domanda di modifica sostanziale dell'AUA dell'impianto produttivo dell'azienda VINICOLA SAN PROSPERO srl sita a Imola, in Via San Prospero 121, presentata dal sig. Martelli Gian Luca in qualità di Legale Rappresentante della ditta, si è presa visione della valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla ditta con documentazione integrativa assunta agli atti di questa Agenzia con PG/2019/62608 del 18/04/2019 e PG/2019/67014 del 29/04/2019.

Trattasi di uno studio acustico redatto in data 25/03/2019 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, composto da una parte relativa agli esiti del rilievo fonometrico relativo alla rumorosità prodotta dagli impianti dello stabilimento produttivo della ditta Vinicola San Prospero, e da una parte relativa al piano di risanamento per superare alcune potenziali criticità emerse dallo studio.

L'attività svolta dalla ditta consiste nella ricezione della materia prima, lavorazione delle uve per la produzione di vino e succo d'uva, invio dei prodotti ai clienti. Gli impianti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti sono collocati sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, e sono attivi 24 ore al giorno per tutto l'anno.

La domanda di modifica sostanziale di AUA presentata dalla ditta è relativa ad un aumento di carico lavorativo aziendale con conseguente riorganizzazione dei sistemi di raccolta e convogliamento dei reflui, installazione di un ulteriore gruppo frigorifero con relativa torre

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Metropolitano - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

evaporativa e installazione di un gruppo di trigenerazione alimentato a gas metano per ottimizzare i consumi energetici.

Lo stabilimento è collocato in un territorio a prevalente vocazione agricola, con presenza di un centro abitato di modeste dimensioni a sud del sito e alcune residenze adiacenti alla ditta; a nord dell'azienda è inoltre presente un tratto autostradale.

La Classificazione Acustica del Comune di Imola individua la ditta in oggetto in area di Classe V e il territorio circostante in classe III, con l'eccezione del territorio posto ai lati dell'autostrada, classificato in classe IV.

Sulla base delle verifiche effettuate, nell'analisi fonometrica vengono individuate le seguenti sorgenti sonore maggiormente impattanti relative agli impianti dell'attività, sia quelle già autorizzate che quelle di nuova realizzazione: macchinari posti nel locale caldaia, impianto di trigenerazione, n.2 gruppi frigo, macchinari del locale "concentrazione", ventilatore per l'aspirazione aria della cabina di trasformazione elettrica. Le sorgenti sonore sono state considerate stazionarie nelle 24 ore. Dalla valutazione sono state escluse le sorgenti rumorose costituite dai flussi veicolari indotti e dalle attività di carico e scarico, poiché non significative nelle giornate in cui è stato eseguito il rilievo fonometrico.

Quali ulteriori sorgenti acustiche presenti nel territorio sono state considerate l'autostrada A14, il traffico veicolare transitante sulla via San Prospero e sulle altre vie di zona, gli impianti e i flussi veicolari legati all'attività del vicino stabilimento di Conserve Italia, l'impianto di riduzione della pressione della rete del gas posto sulla via San Prospero.

Il recettore sensibile considerato nello studio è l'abitazione più vicina allo stabilimento, posta su via San Prospero ad una distanza di circa 30 metri dal confine di proprietà, che lamenta un forte disturbo soprattutto nelle ore notturne.

Le misure fonometriche sono state eseguite sul confine di proprietà del recettore sensibile per verificare i limiti assoluti di immissione e in prossimità delle varie sorgenti impiantistiche dello stabilimento per caratterizzare l'emissione e stabilirne la gerarchia. I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in diverse condizioni di rumorosità, ovvero variando l'accensione/spegnimento degli impianti e l'apertura/chiusura della porta del locale caldaia.

Gli esiti delle misure evidenziano che il livello equivalente globale delle misure è leggermente superiore al limite assoluto di zona, mentre il livello equivalente minimo delle misure rispetta il limite assoluto di immissione diurno. Il tecnico competente ipotizza dunque che il superamento del limite di legge sia dovuto essenzialmente all'arrivo e alla partenza dei tir che vengono a prelevare il prodotto finito. Per poter oggettivare questa ipotesi occorrerebbe eseguire un rilievo di almeno 7 giorni nel periodo dell'anno più critico, come stabilito dal DM 16 marzo 1998, ma il tecnico afferma che c'è la concreta possibilità che il rumore prodotto dall'insieme delle sorgenti legate all'attività, compresi i flussi veicolari, superi il limite di legge.

Considerando le sorgenti sonore dell'azienda costanti anche di notte, e l'assenza dell'arrivo dei tir nel periodo notturno, la lettura delle misure fonometriche evidenzia che il limite dei 50 dB(A)

è sempre superato con un contributo prevalente proveniente dagli impianti dello stabilimento.

Partendo dalle misure eseguite, considerando le distanze tra sorgenti sonore e finestre del recettore sensibile, il tecnico incaricato ha effettuato delle stime di calcolo sulla base delle quali afferma che, al recettore sensibile considerato, il limite differenziale diurno viene rispettato mentre il limite differenziale notturno non viene rispettato.

Per quanto sopra il tecnico ritiene opportuno progettare degli interventi di mitigazione con l'obiettivo di insonorizzare le sorgenti fisse dello stabilimento. In particolare lo studio ha consentito di valutare che le sorgenti che forniscono il maggiore contributo sono, in ordine di importanza:

- il rumore in uscita dalla centrale termica quando la porta viene lasciata aperta
- il gruppo di trigenerazione
- il ventilatore della cabina di trasformazione elettrica.

Gli interventi di mitigazione previsti al fine di garantire il rispetto dei valori limite di immissione sonora, assoluti e differenziali, previsti dalla Classificazione Acustica Comunale e dal D.P.C.M. 14/11/97 sono pertanto i seguenti:

- insonorizzare il locale caldaia intervenendo sulle porte e sulle bocchette di presa d'aria
- insonorizzare la torre evaporativa dell'impianto di trigenerazione, inserendo silenziatori a setti dissipativi alle prese d'aria e silenziatori circolari alle due espulsioni sopra ai ventilatori
- incapsulare il ventilatore della cabina di trasformazione elettrica o sostituirlo con un nuovo ventilatore insonorizzato e dotato di inverter.

A questi si aggiunge anche l'insonorizzazione del locale concentrazione, individuato come probabile concausa del superamento dei limiti di legge.

Una volta completati gli interventi di mitigazione sopra riportati, il tecnico competente in acustica prevede un collaudo acustico da effettuarsi sia al confine che all'interno dell'abitazione disturbata, per verificare il rispetto sia del valore limite assoluto di immissione sonora che del valore limite differenziale di immissione sonora per entrambi i periodi temporali (diurno e notturno) di riferimento. Qualora la verifica non dia esito positivo, il tecnico prevede un approfondimento del rilievo fonometrico utilizzando un'antenna intensimetrica in grado di rilevare il contributo prevalente rimasto, al fine di progettare ulteriori interventi di mitigazione sulle sorgenti sonore ancora significative.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. tutte le sorgenti sonore afferenti allo stabilimento produttivo dovranno, per numero, tipologia, posizione e potenza sonora, essere conformi a quanto illustrato nello studio acustico redatto in data 25/03/2019;

2. dovranno essere realizzati, prima dell'avvio della produzione, tutti gli interventi di mitigazione acustica descritti nella citata relazione previsionale del 25/03/2019 con riferimento alla parte della relazione "Piano di Risanamento";
3. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione degli impianti e di realizzazione del progetto presentato, dovrà essere effettuato un collaudo acustico di tutta l'attività al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti; i risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto Metropolitan - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;
4. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
5. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione previsionale presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.